



COPIA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 20-09-2012

OGGETTO:	<i>MODIFICA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012</i>
-----------------	---

L'anno **duemiladodici** il giorno **venti** del mese di **settembre** alle ore **18:15** nella sala consiliare del Comune, convocato con appositi avvisi scritti e notificati ai Signori Consiglieri, come da referto agli atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria , in seduta Pubblica, di convocazione;

Presiede l'adunanza la signora ADDIS ANNA MARIA GRAZIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio, e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

SATTA GIOVANNI ANTONIO	P
ADDIS ANNA MARIA GRAZIA	P
ADDIS GAVINO	A
BACCIU GIAN MARIO	P
BERTOTTO GIUSEPPE	P
DEVADDIS VALENTINA	P
FERRERI PINUCCIA	P
IORE IVAN	P
LIGIOS ANTONELLA	P
MAZZONE ANTONIO MARIA	A
MURA ADRIANO	A
MURA ANTONINO	P
MURGIA MARILENA	P
PUDDA LORENZO	A
SABA GELSIO	P
SORO VITTORIO GIOVANNI SALVATORE	A
SORO PIER PAOLO	P

Partecipano alla seduta:

- il Segretario Comunale DOTTOR EZIO ALESSANDRI, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma,4 del D.Lgs. n. 267, 18.8.2000);

Il Presidente

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale;
 - Dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

VISTA la propria precedente Deliberazione Del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2012, esecutiva, avente ad oggetto **“Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - anno 2012”** con la quale si approvava tra l'altro:

- aliquota abitazione principale e relative pertinenze (in ragione di una in ciascuna delle categorie catastali C2-C6 E C7) 0,2 (zero, due) per cento;

- la detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (duecento,00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base, stabilita con il presente atto in €.200,00 (duecento,00) ;

VISTA la normativa nel frattempo intervenuta e precisamente le modifiche apportate all'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, ad opera dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 02.03.2012, convertito nella Legge n. 44/2012 che recita:

“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”;

“per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.”

VISTA la circolare n.3/DF in data 18.05.2012 emanata dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale- avente ad oggetto: “Imposta municipale propria . Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Chiarimenti.” ed in particolare il punto 6.2: “Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e italiani non residenti nel territorio dello Stato”;

RITENUTO di rideterminare la detrazione di € 200,00 prevista precedentemente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze per l'importo necessario **fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio, rapportato al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.** La detrazione complessiva non potrà superare il tetto massimo stabilito dalla normativa vigente;

CONSIDERATO opportuno estendere lo stesso regime dell'abitazione principale, riferito sia all'aliquota ridotta sia alla detrazione, anche nei seguenti casi:

A - abitazione e relative pertinenze di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata. La detrazione di 50,00 euro prevista dal suddetto art. 13 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, si applica solo qualora il figlio sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

B - abitazione e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, iscritto all'AIRE del Comune di Buddusò, a condizione che la stessa non risulti locata.

In entrambi i casi, in ipotesi di proprietà su diversi fabbricati, il contribuente individua in sede di dichiarazione l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale;

VISTI:

il D.Lgs. 502/1992 s.m.i.;

il D.Lgs. 446/1997 s.m.i.;

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

la Legge n. 42/2009;

il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214

il D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

DATO ATTO che il presente atto deliberativo è compatibile con il bilancio dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che tali detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- Di integrare la propria precedente deliberazione n. 4 del 26.03.2012, esecutiva, citata in premessa;
- Di rideterminare, la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nel seguente modo:
 - **elevare l'importo della detrazione da € 200,00 fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio, rapportato al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;**
- Di estendere lo stesso regime dell'abitazione principale, riferito sia all'aliquota ridotta sia alla detrazione, anche nei seguenti casi:

A - abitazione e relative pertinenze di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata. La detrazione di 50,00 euro prevista dal suddetto art. 13 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, si applica solo qualora il figlio sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

B - abitazione e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, iscritto all'AIRE del Comune di Buddusò, a condizione che la stessa non risulti locata.

In entrambi i casi, in ipotesi di proprietà su diversi fabbricati, il contribuente individua in sede di dichiarazione l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
DOTTOR EZIO ALESSANDRI

Dalla residenza Municipale

Buddusò _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione:

— è stata compresa nell'elenco n. _____, in data _____, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

— è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 28-09-2012, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del TU. 18.08.2000, n. 267);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, _____

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

— è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 28-09-2012 al 13-10-2012;

— è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del TU. n. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Responsabile di Segreteria